

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 11 dicembre 2009

Circolare n. 22/2009

OGGETTO: *Acconto Iva 2008, L. n. 405 del 29-12-90 e successive modificazioni*

Si rammenta che i contribuenti soggetti IVA sono obbligati a versare, in base alla Legge n. 405/90 e successive modificazioni, l'acconto sull'IVA del mese di dicembre (per i contribuenti mensili) o del quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali), entro il 28 dicembre 2009 (posto che il giorno 27 dicembre, termine naturale di versamento dell'acconto, quest'anno cade di domenica). Come di consueto, si ripropongono gli elementi essenziali della normativa in oggetto.

SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo del versamento dell'acconto IVA è a carico dei soggetti che hanno contemporaneamente i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi.

- **Requisiti soggettivi:**
 - il contribuente esisteva nel periodo di imposta precedente;
 - il contribuente risulta attivo nell'anno in corso.
- **Requisiti oggettivi:** con riferimento al mese di dicembre (per i mensili) o al quarto trimestre (per i trimestrali):
 - esisteva una posizione debitoria di tributo per il periodo di imposta precedente;
 - risulta una posizione debitoria di imposta per l'anno in corso.



SOGGETTI ESCLUSI

Non sono tenuti a versare l'acconto IVA, in quanto non dovuto, i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2009;
- hanno cessato l'attività nel corso dell'anno e specificatamente:
 - entro il 30 novembre 2009, se contribuenti mensili;
 - entro il 30 settembre 2009, se contribuenti trimestrali;
- risultavano a credito d'imposta dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2008 ovvero dalla dichiarazione annuale 2008 per i contribuenti trimestrali;
- hanno annotato un debito di imposta di entità inferiore ad euro 103,29;
- prevedano, avendo scelto di utilizzare il metodo previsionale, di rilevare un credito per la liquidazione relativa all'ultimo periodo dell'anno in corso;
- rilevino, avendo applicato il metodo analitico, un credito d'imposta quale risultato della particolare liquidazione straordinaria.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Al fine di determinare l'importo su cui applicare la percentuale di acconto, il contribuente può adottare una delle seguenti metodologie di calcolo:

- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo analitico.

Metodo storico:

Contribuenti mensili

L'importo dovuto a titolo di acconto IVA è calcolato nella misura dell'88% dell'ammontare dell'IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica per il mese di dicembre 2008, al lordo del relativo acconto.

Contribuenti trimestrali

L'importo dovuto a titolo di acconto IVA è calcolato nella misura dell'88% dell'ammontare dell'IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2008, al lordo del relativo acconto.

Metodo previsionale:

Contribuenti mensili



L'importo dovuto a titolo di acconto IVA è calcolato nella misura dell'88% dell'ammontare che il contribuente ritiene di dover versare relativamente al mese di dicembre dell'anno in corso.

Contribuenti trimestrali

L'importo dovuto a titolo di acconto IVA è calcolato nella misura dell'88% dell'ammontare che il contribuente ritiene di dover versare in sede di dichiarazione annuale per l'anno in corso.

L'utilizzo di tale metodo è consigliabile solo qualora il contribuente sia in grado di stimare con sufficiente esattezza l'importo dell'IVA dovuta per tutto il mese di dicembre o trimestre; eventuali errori, che avessero determinato un versamento insufficiente, comportano, infatti, l'applicazione delle sanzioni specifiche.

Metodo analitico:

Contribuenti mensili

I contribuenti mensili possono effettuare una liquidazione IVA straordinaria che prenda in considerazione le operazioni da loro effettuate nel periodo 1 – 20 dicembre dell'anno in corso.

L'acconto da versare è pari al 100% dell'importo determinato:

- sommando:
 - l'IVA sulle operazioni attive registrate, o che avrebbero dovuto essere registrate, per il periodo 1 - 20 dicembre, escludendo quelle effettuate nel mese di novembre, le quali sono già state comprese nella liquidazione di tale periodo;
 - l'IVA sulle operazioni attive che, alla data del 20 dicembre, risultano effettuate, ma non ancora fatturate, oppure fatturate ma non ancora registrate;
- e sottraendo:
 - l'IVA sulle operazioni passive registrate dall'1 al 20 dicembre;
 - l'IVA a credito relativa agli acquisti intracomunitari, per i quali la corrispondente IVA a debito è stata compresa nell'imposta sulle operazioni attive;
 - l'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese di novembre.

Contribuenti trimestrali

I contribuenti trimestrali possono effettuare una liquidazione IVA straordinaria che prenda in considerazione le operazioni da loro effettuate nel periodo 1 ottobre – 20 dicembre dell'anno in corso.

L'acconto da versare è pari al 100% dell'importo determinato:

- sommando:



- l'IVA sulle operazioni attive registrate, o che avrebbero dovuto essere registrate, per il periodo 1 ottobre - 20 dicembre,
- l'IVA sulle operazioni attive che, alla data del 20 dicembre, risultano effettuate, ma non ancora fatturate, oppure fatturate ma non ancora registrate;
- e sottraendo:
 - l'IVA sulle operazioni passive registrate dal 1° ottobre al 20 dicembre;
 - l'IVA a credito relativa agli acquisti intracomunitari, per i quali la corrispondente IVA a debito è stata compresa nell'imposta sulle operazioni attive;
 - l'eventuale eccedenza detraibile riportata dal trimestre precedente.

SCADENZA

L'acconto IVA 2009 deve essere versato entro il 28-12-2009 mediante il modello F24 in via telematica, sul quale devono essere indicati:

- l'anno 2009, quale periodo di riferimento;
- il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per quelli trimestrali.

L'acconto può essere compensato con crediti di altri tributi, contributi e premi, nel rispetto del limite annuo di euro 516.456,90, ma non può essere pagato in modo rateale.

Non è dovuta la maggiorazione degli importi versati, prevista a titolo di interesse nella misura dell'1% a carico dei contribuenti trimestrali; tale maggiorazione troverà applicazione solo sull'eventuale versamento da effettuare a titolo di saldo in sede di dichiarazione annuale.

Poiché il versamento ha natura di acconto sull'IVA dovuta per il periodo di riferimento, di tale importo dovrà tenersi conto in sede di definitivo versamento dell'imposta per il mese di dicembre 2009 (entro il 18 gennaio 2010), ovvero in sede di dichiarazione annuale.

Si ricorda, infine, che il versamento non va effettuato se l'importo dell'acconto dovuto è inferiore a 103,29 euro.

CASI PARTICOLARI

- Contabilità presso terzi: i contribuenti mensili che affidano a terzi la tenuta della propria contabilità, possono calcolare l'IVA dovuta sulla base delle annotazioni eseguite nel secondo mese precedente. Tali contribuenti, in alternativa al metodo storico ovvero a quello previsionale, possono determinare l'acconto nella misura di 2/3 dell'imposta dovuta per il mese di dicembre.



- Variazione del regime delle liquidazioni periodiche: i contribuenti che hanno mutato, rispetto all'anno precedente, la frequenza delle liquidazioni periodiche devono ragguagliare alla nuova periodicità il parametro di commisurazione dell'acconto. In particolare:
 - I contribuenti mensili nel 2008, divenuti trimestrali nel 2009, determinano l'acconto in base all'ammontare dell'IVA versata (a saldo e in acconto) per gli ultimi tre mesi dell'anno precedente;
 - I contribuenti trimestrali nel 2008, divenuti mensili nel 2009, calcolano l'acconto sulla base di un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale.

Si rammenta che, limitatamente ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi, il limite del volume d'affari, al quale fare riferimento per accedere alla possibilità di eseguire le liquidazioni e i versamenti con cadenza trimestrale, anziché mensile, è pari a euro 309.874,14, mentre resta fissato a euro 516.456,90 per le imprese che esercitano altre attività, non riconducibili alle prestazioni di servizi.

SANZIONI

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'acconto sull'IVA, è prevista una sanzione del 30% delle somme non versate o versate in meno.

Si rammenta che non è prevista alcuna soglia di tolleranza, qualora il contribuente, avendo scelto il metodo previsionale, abbia versato un importo insufficiente.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di regolarizzare gli inadempimenti mediante l'utilizzo del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97.

Lo studio predisporrà i modelli F24 relativi all'acconto IVA 2009 sulla base delle liquidazioni IVA dell'anno 2008, salvo diversa indicazione da parte dei signori clienti.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta